



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 29-03-2018

COPIA

Oggetto: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:27, presso questa sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Boi Agostina	P	VACCA Erica	P
CABUA Sergio	P	PIGA Manuel	A
UCCHEDDU Marco	A	COCCO Enrico	A
BALDUSSI Angela	P	BISTRUSSI Katty	A
FARRIS Stefania	P	ATZORI Alessio	A
ONNIS Elio	A	SERRA Monica	P
COLLU Monica	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza Boi Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra il 5° punto all'ordine del giorno ed invita l'Assessore Farris S. a relazionare in merito;

Sentito l'Assessore Farris S. che legge la seguente relazione:

“L'Imu è una delle componenti della IUC ed si riferisce alla componente patrimoniale.

L'IMU è l'imposta municipale propria e si basa sul possesso di immobili: fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Samatzai.

Anche quest'anno le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

Ricordiamo che sono escluse dall'applicazione dell'imposta, le abitazioni principali e le relative pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).

È stata modificata la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Il Comune di Samatzai rientra nell'elenco della circolare appena citata, per questo è previsto l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale.

L'esenzione si applica sia ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti che dagli imprenditori agricoli professionali.

Voglio ricordare che le scadenze per l'IMU sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre il saldo. Inoltre, il calcolo e la compilazione sono a carico del contribuente.

Nel sito del Comune è disponibile un programma per il calcolo e per la predisposizione dell'F24".

Alle ore 20,27 rientra in Aula il Consigliere Atzori A.;

Risultano presenti n° 8 consiglieri e assenti n° 5 consiglieri;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a

favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Dato atto che il Comune di Samatzai, in quanto rientrante nell'elenco di cui alla Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I , gode dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nel proprio territorio comunale;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche*

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 1, D.M. 29 novembre 2017, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Richiamato l'art. 1, D.M. 9 febbraio 2018, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Visti gli art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 e l'art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, i quali stabiliscono che per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015. Il predetto divieto non si applica:

- alla Tari (dal 2017 anche al contributo di sbarco – art. 4bis D.L.n.244/16 in L.19/17)
- alle entrate non tributarie (es. Cosap)
- agli enti locali che deliberano il dissesto ovvero il dissesto.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3)

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 30/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquote</i>
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>0,4%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,2%</i>
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)</i>	<i>0,4%</i>
<i>Altri immobili e aree fabbricabili</i>	<i>0,76%</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>0,76%</i>
<i>Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1</i>	<i>0,76%</i>
<i>Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1</i>	<i>1,06%</i>
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>€ 200,00</i>

avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, così come modificato con propria deliberazione in data odierna;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 11/12/16 n. 232 *«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»*.
- l'art. 1, comma 37 lettera b), della legge 205/2017 *«Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 »*.

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di mantenere, anche per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 **applicata sugli immobili di categoria D1**;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,4%
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Terreni agricoli per eventuali fattispecie residuali	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile – Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito il Consigliere Vacca E. la quale dice:

“Mi dispiace ripetermi ma noto che anche in riferimento a quanto già espresso le cose non sono cambiate. Nel rispetto degli equilibri di bilancio penso che si potrebbe pensare di dare un segnale anche ai cittadini che presumibilmente si aspettano una riduzione significativa delle tasse previste per esempio per le unità immobiliari a disposizione o concesse in comodato ecc considerato che spesso le stesse producono più costi che benefici. Anche lo scorso anno chiesi una rivisitazione delle aliquote per alcuni immobili e non per altri ma la proposta non era stata accolta. In considerazione dei tempi che corrono, della crisi e del nuovo studio riguardante l'assetto idrogeologico invito nuovamente l'amministrazione ad effettuare ulteriore riflessione.

La domanda invece è perché nella proposta si recita “Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, così come modificato in data odierna” se all'ordine del giorno non è prevista alcuna modifica del regolamento Imu?”;

Risponde l'Assessore Farris S. la quale ricorda che c'è esenzione per abitazione principale quindi quasi nessuno pagherà la TASI e l'IMU;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7;
- Voti contrari n. 1 (Vacca E.);

DELIBERA

1. **di confermare**, per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 **applicata sugli immobili di categoria D1**;
2. **approvare** conseguentemente, per l'anno di imposta 2018, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,76%

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,4%
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Terreni agricoli per eventuali fattispecie residuali	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: Voti favorevoli n. 7 e Voti contrari n. 1 (Vacca E.), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA` TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 08-03-18
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Boi Agostina

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 08-03-18
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Boi Agostina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Boi Agostina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 250 dal giorno 05-04-2018 al giorno 20-04-2018 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 29-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 29-03-2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina